



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

ELEZIONI REGIONALI DEL 27 OTTOBRE 2019

VERBALE DI RIUNIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI PARTITI E GRUPPI POLITICI PARTECIPANTI ALLA COMPETIZIONE PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

Addì 3 ottobre 2019, alle ore 11:50 presso la Sala Fiume di Palazzo Donini, sede della Giunta regionale dell'Umbria, in relazione allo svolgimento delle votazioni per l'elezione del Presidente della Giunta regionale ed il rinnovo dell'Assemblea legislativa dell'Umbria di domenica 27 ottobre prossimo, sono presenti i rappresentanti dei partiti e movimenti politici indicati nel foglio di presenza, che si allega al presente atto affinché ne formi parte integrante. Sono inoltre presenti i rappresentanti della Regione Umbria, del Comune di Perugia e degli altri Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, unitamente ai rappresentanti delle Prefetture-UU.TT.GG. di Perugia e Terni, della Questura di Perugia, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia e del Co.Re.Com.

Scopo della riunione, presieduta dal Viceprefetto Vicario della Prefettura di Perugia Castrese De Rosa, è il raggiungimento di un accordo diretto ad assicurare che la propaganda per le suddette consultazioni si svolga nel massimo ordine e con uniforme disciplina sul territorio regionale, così come anche auspicato dal Gabinetto del Ministro dell'Interno con nota n. 17138/3 del 2 ottobre 2019.

Si procede alla lettura del presente testo, predisposto sulla scorta di quanto già avvenuto in occasione di precedenti competizioni elettorali, inerente la disciplina prevista dalla legislazione vigente sulla propaganda elettorale.

A. DISCIPLINA PER LA PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI D'INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA E SU QUOTIDIANI E PERIODICI

Preliminarmente, si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nella Legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni, fra cui la Legge 6 novembre 2003, n. 313 e il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

In particolare, si informa che le disposizioni adottate dall'AGCOM con la delibera n. 43/19/CONS del 7 febbraio 2019, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della regione Basilicata indette per il giorno 24 marzo 2019", producono effetti "anche per le elezioni regionali che si svolgeranno nel corso dell'anno 2019" (art. 18).

Di seguito, si richiamano le disposizioni più significative della citata legge n. 28/2000, le cui violazioni devono essere comunicate tempestivamente alla predetta Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche al fine della emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze politiche in competizione.

- **Art. 2 "COMUNICAZIONE POLITICA RADIOTELEVISIVA"**

La disposizione richiamata stabilisce che le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici l'accesso all'informazione e alla comunicazione con imparzialità ed equità. Stabilisce, inoltre, che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, unitamente alla Commissione parlamentare competente fissi le regole sopra richiamate per l'applicazione di tale disciplina. Lo stesso articolo definisce le nozioni di comunicazione politica radiotelevisiva cui va applicata la disciplina relativa, indicando che tale è la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche.

- **Art. 4 "COMUNICAZIONE POLITICA RADIOTELEVISIVA E MESSAGGI RADIOTELEVISIVI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE"**

Per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura della campagna elettorale e, in particolare dal 12 settembre 2019 alle ore 24:00 del 25 ottobre 2019, è previsto che la comunicazione politica radiotelevisiva si svolga nelle forme di: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio dei candidati ed in ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione. Gli spazi della comunicazione politica radiotelevisiva vanno ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e le liste in competizione.

- **Art. 7 "MESSAGGI POLITICI ELETTORALI SU QUOTIDIANI E PERIODICI"**

La norma stabilisce che dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni e, in particolare dal 12 settembre 2019 alle ore 24:00 del 25 ottobre 2019, gli editori di quotidiani e periodici, se intendono diffondere messaggi politici elettorali, devono darne



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizione di parità fra loro.

Tra le forme di messaggio politico elettorale sono ammesse soltanto le seguenti:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

Tali disposizioni non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e singoli candidati.

Non si applicano altresì agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo considerato.

- **Art. 8 “SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI”**

Per quanto concerne i sondaggi politici ed elettorali, l'articolo richiamato prevede fra l'altro il divieto nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni (*a partire, quindi, dal 12 ottobre sino alla chiusura delle operazioni di voto, ossia alle ore 23:00 del 27 ottobre*), di rendere pubblici o comunque di diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in periodo precedente a quello del divieto.

I sondaggi realizzati al di fuori del periodo di divieto sono disciplinati, per contenuti e requisiti, dal comma 3 dell'articolo 8.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non risulta essere soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggio e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, opportuno che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

- **Art. 9 “DISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE”**

La norma citata disciplina il divieto da parte di tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione **ad eccezione di quelle**



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, dalla data di convocazione dei comizi elettorali (12 settembre 2019) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (ore 23:00 del 27 ottobre 2019).

Il Ministero dell'Interno, già con pregresse circolari, ha ulteriormente precisato che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale, riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze. In tale contesto si ritiene che siano consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi. Si fa, pertanto, affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli Amministratori già in carica, nella scelta delle modalità dei rispettivi messaggi di propaganda elettorale.

B. LEGGE 13 OTTOBRE 2010, N. 175

Si richiama l'attenzione di tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della campagna elettorale sulla legge 13 ottobre 2010, n. 175, recante "Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2010, n. 252, che ha introdotto una nuova figura di reato nell'ambito dei divieti posti a carico delle predette persone dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (*Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera*). In particolare, si segnala la norma contenuta nell'articolo 2 della cennata legge, che fa divieto alle persone sottoposte, in via definitiva, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di svolgere attività di propaganda in qualsiasi tipo di competizione elettorale, nel periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle liste e dei candidati e la chiusura delle operazioni di voto, pena la reclusione da uno a cinque anni. La relativa condanna, anche se conseguente al c.d. patteggiamento (art. 444 c.p.p.), comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva, a cui consegue l'ineleggibilità del condannato per pari periodo. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini del predetto accessorio della interdizione.

C. AUTORITÀ GARANTE PER LA PRIVACY - UTILIZZO A FINI DI PROPAGANDA ELETTORALE DEI DATI PERSONALI DEI CITTADINI



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

L'Autorità Garante per la privacy ha approvato un apposito provvedimento recante: "Trattamento dati per attività di propaganda elettorale - esonero dall'informativa" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014 con il quale vengono ribaditi criteri e limiti ai fini del trattamento dei dati sensibili, riguardanti, fra l'altro, la propaganda elettorale e la connessa comunicazione politica, che prevede speciali casi di esonero temporaneo dall'informativa per i partiti e i movimenti politici, nonché, il recente provvedimento, in data 18 aprile 2019 (*pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019*), in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.

D. PARTICOLARE DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE A PARTIRE DAL 30° GIORNO (VENERDÌ 27 SETTEMBRE 2019) ANTECEDENTE QUELLO DELLA VOTAZIONE

Divieto di alcune forme di propaganda (art. 6, L. 04/04/1956, n. 212)

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 27 settembre 2019, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

A tale proposito, si deve rimarcare che la propaganda figurativa **non luminosa mobile** deve ritenersi ammessa se effettuata su automezzi appositamente attrezzati, purché resti itinerante.

Tali mezzi soggiacciono al medesimo divieto anche se in sosta in aree private ancorché di pertinenza e siano comunque visibili dalla pubblica strada, in conformità alle previsioni dell'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, l'organo verbalizzante ordinerà la rimessa in pristino della situazione per ricondurla a legalità.

Dal medesimo giorno, venerdì 27 settembre 2019 possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore. Pur in assenza di tale obbligo, si ritiene opportuno che gli organizzatori ne diano comunque comunicazione al Questore per le eventuali determinazioni di competenza.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 27 settembre 2019, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

Si conviene di limitarne l'orario dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00 del giorno della manifestazione e del giorno precedente, salvo eventuali disposizioni più restrittive che le amministrazioni locali possono aver emesso nella loro competenza.

In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991.

Si rammenta al riguardo che, in forza del vigente art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione al Codice della Strada, tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.

La propaganda elettorale tramite l'uso di altoparlanti da mezzi mobili in movimento è soltanto consentita per l'annuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi. Si precisa che per altoparlante su mezzo mobile si può annunciare, nei limiti dell'art. 7 della Legge n. 130/1975, anche il nome dell'oratore o degli oratori.

La predetta propaganda è consentita solo a distanza tale da evitare disturbo ad eventuali comizi in atto.

E. COMIZI E AFFISSIONI

Per quanto concerne le forme tradizionali di propaganda elettorale, principalmente comizi ed affissioni, i rappresentanti intervenuti alla riunione, nel richiamarsi alla piena osservanza della vigente disciplina, **convengono inoltre tra loro i seguenti accordi** al fine di garantire meglio il regolare e democratico svolgimento della campagna elettorale.

COMIZI

a) Aree utilizzabili

PER TUTTI I COMUNI

I Sindaci dei Comuni della regione, d'intesa con i rappresentanti delle Forze politiche che partecipano alla competizione elettorale, determineranno per i rispettivi ambiti comunali le aree pubbliche o aperte al pubblico utilizzabili per i comizi elettorali e, tra esse, quella (*o quelle*) che, per posizione di centralità e quindi di maggiore interesse, va qualificata come "piazza principale", soggetta a speciale disciplina.

Dalle aree di cui trattasi vanno escluse le vie e le piazze pubbliche contraddistinte da particolare intensità di traffico o dalla prossimità ad ospedali, case di cura, caserme, collegi, scuole e cimiteri.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

I Sindaci comunicheranno alle forze politiche interessate, e per conoscenza ai Commissariati di PS o ai Comandi Stazione Carabinieri, relativamente alle piazze principali, nonché alle altre piazze utilizzabili per comizi, il calendario della eventuale indisponibilità delle stesse per comizi elettorali, in relazione allo svolgimento di manifestazioni di particolare rilevanza, affinché le medesime forze politiche ne possano tenere giusto conto nella programmazione dei rispettivi comizi elettorali.

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti (*artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515*).

PER IL COMUNE DI PERUGIA

Si conviene fin da ora di individuare, stante l'indisponibilità delle aree afferenti al centro storico a causa della concomitanza con la manifestazione denominata "Eurochocolate 2019", quale "piazza principale": **Piazza del Bacio - Zona Fontivegge**.

Nella suindicata piazza potranno concedersi autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico solo per finalità diverse dalla propaganda elettorale.

In alternativa può essere richiesta la sala Sant'Anna o altri spazi che saranno resi disponibili dal Comune.

Inoltre, in relazione all'esclusione, come aree utilizzabili per comizi, delle vie e piazze pubbliche contraddistinte da particolare intensità di traffico, si concorda di non utilizzare **Piazza Italia**.

b) Preavviso

Di ogni comizio indetto gli organizzatori daranno di volta in volta comunicazione, **con anticipo congruo alla portata dell'evento**, al Sindaco ed al Questore prevedendo, altresì, idonee misure a salvaguardia della safety per le riunioni di maggior rilievo con numerosi partecipanti. Il Comune, curati gli eventuali necessari coordinamenti, informerà la Questura o la competente Stazione Carabinieri circa le determinazioni assunte. Una disciplina particolare è prevista per l'uso delle "piazze principali", che verrà esplicitata in seguito al punto d) del presente atto. Detto preavviso, in triplice copia, andrà presentato a mano, nei normali orari d'Ufficio, all'Ufficio elettorale del Comune, il quale riscontrata la disponibilità del luogo, appostovi il timbro indicante il giorno e l'ora della presentazione, ne restituirà una copia al presentatore e provvederà all'immediato ed istantaneo inoltro a mezzo PEC alla Questura o alla competente Stazione Carabinieri della copia alla medesima diretta.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

c) Orario e durata dei comizi. Intervalli

I comizi all'aperto potranno svolgersi dalle ore 9:00 alle ore 23:30. Nell'ultima settimana l'orario è prolungato sino alle ore 24:00.

I comizi dovranno avere una durata non superiore alle due ore.

Per i comizi di personalità di particolare rilievo e per ciascun partito o gruppo politico, la durata dei comizi può essere elevata ad un massimo di tre ore per due comizi in tutta la campagna elettorale.

Tra un comizio e l'altro, nel medesimo luogo, dovrà essere assicurato un congruo intervallo, comunque non inferiore ai 30 minuti, per consentire il normale deflusso e afflusso del pubblico.

Nei comizi all'aperto non sono ammessi contraddittori, mentre potranno svolgersi dibattiti prestabiliti e preavvisati in locali chiusi.

È ammessa la predisposizione di banchetti da parte degli organizzatori del comizio per la distribuzione di materiale di propaganda.

d) Particolare disciplina per le piazze principali

Nella piazza principale ciascuna forza politica non potrà tenere, nel medesimo giorno, più di un comizio. Nell'ultima settimana che precede le votazioni, la durata massima di ciascun comizio potrà essere contemperata con l'eventuale esigenza di consentire più comizi nello stesso giorno.

Ai fini del migliore coordinamento delle varie richieste, per assicurare la pacifica ed equi-distribuita utilizzazione della "piazza principale" da parte di tutte le forze politiche, gli organizzatori responsabili provvederanno ogni settimana a presentare all'Ufficio elettorale del Comune, nelle ore di ufficio, il programma dei comizi previsti per la settimana successiva, indicando l'orario prescelto.

Le eventuali incompatibilità tra le varie richieste saranno regolate seguendo il criterio della priorità temporale delle prenotazioni o - in caso di contestualità delle medesime - ricorrendo al sorteggio, sempre che non risulti possibile un accordo. Si terrà anche conto di realizzare una equa rotazione tra i soggetti interessati.

Si ritiene che, in caso di domande per occupazione spazi ai fini dei comizi, presentate con rilevante anticipo rispetto alle date previste, le stesse devono essere valutate con i criteri di cui sopra, con la finalità di impedire la precostituzione di situazioni di indebito vantaggio rispetto all'attuazione del principio della "par condicio" tra tutti i partecipanti alle consultazioni elettorali.

e) Uso degli altoparlanti e di materiale propagandistico in occasione di riunioni di propaganda elettorale

Nelle riunioni di propaganda elettorale è consentito l'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti sia per diffondere la viva voce dell'oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

apparecchiature amplificatrici siano montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo.

Gli altoparlanti, nei luoghi dei comizi, saranno impiegati con tonalità e volume proporzionati all'ampiezza dei luoghi nei quali si svolgono i comizi stessi, onde tutelare il riposo e la quiete dei cittadini.

Gli striscioni, i cartelli e le bandiere devono essere sorretti da listarelle di legno, plastica o alluminio di dimensioni strettamente proporzionate all'oggetto sorretto, perché in diversa ipotesi possono anche considerarsi armi improprie.

AFFISSIONI E VOLANTINI

Le affissioni di propaganda elettorale possono essere effettuate esclusivamente negli spazi determinati ed assegnati dalle Giunte Municipali.

I tabelloni in cui sono suddivisi gli spazi, oltre ad essere posizionati nelle località più frequentate, ripartiti in equa proporzione per tutto l'abitato e tali da consentire spazi idonei alla affissione dei manifesti di propaganda, devono essere sempre tenuti sgombri da qualsiasi struttura e/o oggetto che ne oscuri la visibilità. È assolutamente vietato, per legge, di fare propaganda mediante scritte sui muri, sugli argini, fondi stradali, palizzate, recinzioni, ecc. (art. 1, L. 04/04/1956, n. 212) ed altri luoghi che non siano gli spazi assegnati.

Tali disposizioni rispondono anche alla esigenza di salvaguardare il decoro e il patrimonio urbanistico, architettonico ed artistico.

Per prevenire tali comportamenti, che rivelano lo sprezzo per l'immagine della città e soprattutto dei centri storici, i responsabili dei partiti si impegnano ad un uso corretto dei mezzi di proselitismo politico.

In merito, si riportano le seguenti precisazioni a suo tempo fornite dal Ministero dell'Interno con circolare a stampa concernente la disciplina della propaganda elettorale:

“è vietata l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo”.

La norma, per ovvi motivi, esclude dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti o dei comitati elettorali.

È vietato, altresì, dalla legge il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico, rientra in tale divieto anche la consuetudine di lasciare materiale pubblicitario sulle autovetture lasciate in sosta.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

È consentito, previo assenso dei titolari, lasciare materiale propagandistico di modeste dimensioni (*biglietti da visita, volantini, gadget, ecc.*) all'interno degli esercizi commerciali.

In proposito, si rammenta che il comma 3 dell'art. 15 della Legge n. 515/1993, come modificato dalla Legge n. 296/2006, dispone che le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Pertanto, considerati i costi per la defissione dei manifesti abusivi fuori dagli spazi consentiti che, in caso di non individuazione dei responsabili, graveranno sui Comuni, i responsabili di partiti e movimenti s'impegnano a svolgere una particolare attività di sensibilizzazione nei confronti degli incaricati affinché la affissione dei manifesti avvenga nel pieno rispetto delle norme.

F. ALTRE FORME DI PROPAGANDA ELETTORALE

Sono vietati i cortei, i cortei motorizzati, le fiaccolate o le parate in movimento.

In tutti i locali chiusi, aperti al pubblico, di proprietà pubblica o privata, purché muniti di agibilità, non si potrà di norma svolgere più di una manifestazione al giorno, salvo particolari esigenze. Si conviene che le forme di propaganda siano espletate internamente ad eccezione di uno spazio (0,70 x 1 m.) a disposizione per l'indicazione della manifestazione e della durata della medesima.

Si precisa, che, ai sensi dell'art. 8 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, nelle bacheche previste dall'art. 1 della stessa Legge, è consentita l'affissione, anche nel giorno di domenica 27 ottobre, di quotidiani e periodici, con esclusione, quindi, di qualsiasi altro materiale di natura propagandistica.

Sono consentite le "feste di partito" a condizione che ogni forma di propaganda consentita si svolga esclusivamente all'interno dell'area in cui si tiene la festa.

Si chiarisce che tra le forme consentite di propaganda elettorale rientra anche quella effettuata con "banchetti" o "gazebo" per la consegna di volantini, programmi di partito o altro materiale propagandistico. Per tale forma di propaganda elettorale si richiamano le intese convenute per i comizi elettorali, con deroga per la durata, che comunque non dovrà superare l'orario giornaliero 8:00 a.m. - 23:00 p.m.

In caso di più richieste per gli stessi giorni della stessa area, nell'impossibilità di garantire a tutti i richiedenti l'utilizzo dell'area rispettando una distanza minima tra le postazioni di almeno 50 metri, si applicheranno i criteri concordati per il coordinamento del calendario dei comizi, limitando, se necessario, il tempo di utilizzazione, da parte di ciascun partito o gruppo politico, ad un solo giorno



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

oppure solo ad alcune ore, al fine di potere consentire parità di accesso a tutte le forze politiche interessate.

La pubblicità elettorale effettuata mediante veicoli (c.d. vele) è vietata in forma fissa, essendo consentita, come già precedentemente specificato, soltanto in forma itinerante, in quanto rientra nella propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili. Tale forma di pubblicità elettorale è ammessa nei limiti di cui all'art. 23 del C.d.S. e dell'art. 57 del relativo regolamento di esecuzione; pertanto, si conviene circa la possibilità che la sosta di detti veicoli possa essere limitata ad un massimo di mezz'ora, richiamando al riguardo l'art. 157 del nuovo Codice della Strada. Diversamente, qualora tali veicoli (vele) dovessero sostare per più di mezz'ora (*anche di notte*) in spazi autorizzati dal Codice della Strada, gli stessi diventerebbero una forma di pubblicità fissa al di fuori degli spazi a ciò consentiti. In tali ipotesi, al fine di evitare la violazione della vigente normativa, gli stessi dovranno essere oscurati.

G. INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA ELETTORALE (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 26 ottobre 2019 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Si conviene, infine, che il tentativo di risoluzione di eventuali divergenze che insorgessero in sede locale sull'applicazione della normativa vigente in materia di propaganda elettorale e delle presenti intese, potrà essere svolto dall'Amministrazione comunale - con la disponibilità delle forze politiche - che assumerà le determinazioni di competenza su tali questioni, dopo aver sentito, ove opportuno, i partiti ed i movimenti interessati e tenendo conto anche delle tradizioni religiose e civili, nazionali e locali. Resta ovviamente salva la possibile attivazione che si voglia effettuare direttamente nei confronti della Prefettura da parte degli interessati.



Prefettura di Perugia

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

Area II - Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni Elettorali

Le Prefetture confermano la piena disponibilità per ogni esigenza di chiarimenti che dovesse manifestarsi ed invita i presenti a segnalare immediatamente eventuali problemi e situazioni urgenti.

Il testo convenuto unitamente al foglio firma degli intervenuti sarà trasmesso a tutti i soggetti interessati e pubblicato sul sito internet delle Prefetture di Perugia e Terni.

Si conviene che le firme di presenza siano allegate al presente testo con valore di adesione allo stesso.

I rappresentanti delle forze politiche si impegnano a portare le presenti disposizioni e intese a conoscenza dei rispettivi partiti e diramazioni provinciali degli stessi, perché tutti ne possano avere contezza e vi si uniformino.

La riunione viene dichiarata chiusa alle ore 12:35

Regione Umbria

Stefano Strona

Prefettura di Perugia

Castrese De Rosa

Prefettura di Terni

Simonetta Mignozzetti

Massimo Mariani

Alessandro Chindemi